



Montagna Vicentina

Società Cooperativa

C.F. e P. IVA 00946750247

Sede: Piazza Stazione, 1 – 36012 Asiago (VI)

**MISURA 19 SOSTEGNO ALLO SVILUPPO LOCALE LEADER
PSR VENETO 2014 – 2020**

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Verbale N. 7 di Reg. del 21.04.2021

**OGGETTO: DELIBERA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI
BROKERAGGIO E CONSULENZA PER LA COPERTURA ASSICURATIVA DEL GAL
MONTAGNA VICENTINA.**

L'anno 2021 (duemila ventuno) addì 21 (ventuno) del mese di aprile alle ore 17:00 presso la sede dell'Unione Montana Astico, in seguito a convocazione del Presidente si è riunito il Consiglio di Amministrazione, nelle persone dei signori:

| | | | |
|---|-----------------|--|----------------|
| P | Dino Panozzo | (Coldiretti Vicenza) | Presidente |
| P | Carlo Bettanin | (Unione Montana Pasubio -Alto Vicentino) | Vicepresidente |
| P | Marco Sandonà | (Confartigianato Imprese Vicenza) | Consigliere |
| P | Cesare Azzolini | (Comune di Roana) | Consigliere |
| P | Zampieri Fabio | (Confcommercio Vicenza) | Consigliere |

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti e assunte le dichiarazioni dei componenti il Cda di assenza di situazioni di potenziale conflitto di interessi, dichiara aperta e valida la seduta ed invita il Consiglio all'esame e alla discussione dei punti all'Ordine del Giorno.

Viene chiamato a fungere da Segretario verbalizzante il Consigliere Marco Sandonà che provvede alla stesura del presente verbale.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

PREMESSO CHE il Consiglio di Amministrazione del Gal Montagna Vicentina ha rilevato la necessità che il GAL Montagna Vicentina si doti di una di una copertura assicurativa a tutela degli amministratori e dirigenti;

ACQUISITO in conformità a quanto disposto dalla L. 136/2010, così come aggiornata dalla L. 217/2010 di conversione del Decreto Legge in. 187/2010, il seguente codice SMART CIG ZD731CAE59 per il servizio di cui trattasi;

DATO ATTO di aver proceduto ad una preliminare consultazione di mercato mediante la richiesta di preventivi delle polizze D&O e tutela legale penale alle società di intermediazione Beinsurance S.r.l. e AON S.p.a.;

RILEVATO CHE attraverso le analisi di mercato condotte la quotazione offerta da AON S.p.a. risulta offrire le maggiori tutele per la Società e, pertanto, viene ritenuta congrua con le esigenze della stessa;

VERIFICATO CHE Aon S.p.A. con sede legale ed operativa in Milano, Via Calindri, 6, iscritta, ai sensi del D. Lgs. 209/2005 e Regolamento ISVAP (ora IVASS) n. 5 del 16/10/2006, al Registro degli Intermediari Assicurativi con il numero B000117871, Codice Fiscale n. 10203070155 e Partita I.V.A. n. 11274970158;

VISIONATE le polizze assicurative trasmesse da AON Spa e ritenuto di incaricare la società AON S.p.A. nello svolgimento dell'attività del broker di assicurazione a favore di MONTAGNA VICENTINA SCARL ai sensi del D. Lgs. 209/2005 e Regolamento ISVAP n. 5 del 16/10/2006, al fine di procedere con la stipula delle polizze D&O e tutela legale con le compagnie Zurich Insurance PLC e Roland Rechtsschutz per un importo complessivo di € 4.842,99 di cui € 2.867,99 per la polizza D&O ed € 1.975,00 per la polizza legale;

CONSIDERATO CHE tutte le prestazioni fornite da Aon S.p.A., nella sua qualità di broker di assicurazione, sono a titolo gratuito e quindi nessun onere sarà posto a carico o in aggiunta a MONTAGNA VICENTINA SCARL in quanto l'opera del broker verrà remunerata dalle Compagnie di assicurazione con le quali verranno stipulate le polizze;

ACCERTATO CHE, nell'ambito delle verifiche dei requisiti di carattere generale e professionali richiesti, la società AON SPA risulta possedere il DURC attestante la regolarità degli oneri contributivi e previdenziali e che dal Casellario Informativo tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC nel quale non risulta esservi alcuna annotazione;

RICHIAMATO l'art. 36 comma 2 lettera a) del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii. il quale stabilisce che per gli acquisti di beni e servizi di importo stimato inferiore a quarantamila euro (...) le stazioni appaltanti possono procedere mediante affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori economici; nella procedura di cui all'art. 36, comma 2, lettera a), la stazione appaltante può procedere ad affidamento diretto tramite un'unica determina a contrarre, o atto equivalente che contenga, in modo semplificato, l'oggetto dell'affidamento, l'importo, il fornitore e le ragioni della sua scelta, il possesso dei requisiti generali e, ove richiesti, di quelli tecnico-professionali;

PRESO ATTO CHE al fine di incentivare gli investimenti pubblici durante il periodo emergenziale, nonché al fine di far fronte alle ricadute economiche negative a seguito delle misure di contenimento e dell'emergenza sanitaria globale del COVID-19, il cd. decreto semplificazioni (art. 1 della L. n. 120/2020) in deroga all'art. 36 co 2 lettera a) del Codice dei Contratti Pubblici, prevede che, fino al 31 dicembre 2021, l'affidamento diretto sia possibile per importi fino a 75.000 euro per servizi e forniture;

RITENUTO di procedere all'affidamento in oggetto con le modalità di cui al citato disposto di cui all'art. 36 comma 2 lett. a) del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. nel rispetto dei principi enunciati dall'art. 30, comma 1, D.Lgs n. 50/2016;

ACCERTATO che almeno il 50% dei Consiglieri presenti rappresentano le parti economiche e sociali e la società civile come disposto dall'art. 34 del Reg. UE 1303/2013;

RICHIAMATO il rispetto di quanto previsto dal Regolamento interno *"per l'identificazione, verifica, monitoraggio e gestione di possibili situazioni di conflitto di interesse"* approvato con delibera del CdA n. 94 del 04.12.2017 e ratificato dall'Assemblea dei soci con deliberazione n. 4 del 20.12.2017;

ACQUISITA la dichiarazione dei presenti sull'insussistenza di conflitto di interessi in merito alla deliberazione in oggetto;

Dopo una attenta disamina, con voti favorevoli ed unanimi

DELIBERA

1. Di affidare, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. il servizio di brokeraggio e consulenza amministrativa in oggetto, della durata di 1 anno, direttamente ad Aon S.p.A. con sede legale ed operativa in Milano, Via Calindri, 6, Codice Fiscale n. 10203070155 e Partita I.V.A. n. 11274970158;
2. Di conferire mandato ad Aon S.p.A. per la stipula delle polizze D&O e tutela legale con le compagnie Zurich Insurance PLC e Roland Rechtsschutz per un importo complessivo di € 4.842,99 (quattromilaottocentoquarantadue/99), specificando che le prestazioni fornite dal broker vengono assicurate mediante provvigione a carico delle compagnie assicurative;
3. Di nominare quale responsabile del procedimento l'avv. Irene Gasparella, direttore del GAL Montagna Vicentina;
4. Di confermare che la presente deliberazione è stata adottata nel rispetto degli obblighi previsti dalla DGR n. 1214/2015, in particolare a garanzia che almeno il 50% dei voti espressi nelle decisioni di selezioni provenga da partner che sono autorità non pubbliche;
5. Di confermare che la presente deliberazione è stata adottata nel rispetto degli obblighi previsti dalla DGR n. 1214/2015, in particolare in materia di conflitto di interessi e trasparenza nei processi decisionali;
6. Di pubblicare la presente deliberazione sul sito istituzionale del GAL Montagna Vicentina alla sezione "amministrazione trasparente".

Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
Dino Panozzo

IL SEGRETARIO
Marco Sardonà

